

La Consulta: incostituzionale la modifica dell'articolo 18 introdotta dalla Fornero

In caso di licenziamento, il reintegro è un obbligo se il fatto è insussistente.

Il riferimento è all'articolo 3 della Costituzione, che stabilisce che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge". Cgil: una sentenza importante, la disciplina attuale non garantisce adeguate tutele ai lavoratori

La Corte Costituzionale ha dichiarato che l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori così come modificato dalla riforma Fornero è incostituzionale. Lo spiega un passaggio della sentenza n. 59 depositata oggi (1 aprile) e anticipata già lo scorso 24 febbraio dalla Consulta.

In caso di licenziamento, il reintegro è un obbligo se il fatto è insussistente. Per i giudici, infatti, è "disarmonico e lesivo del principio di eguaglianza il carattere facoltativo del rimedio della reintegrazione per i soli licenziamenti economici, a fronte dell'inconsistenza della giustificazione addotta e della presenza di un vizio ben più grave rispetto alla pura e semplice insussistenza del fatto"

Il riferimento è all'**articolo 3** della Costituzione che stabilisce che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge". In particolare, la Corte ha censurato la norma poiché il principio di eguaglianza risulta

violato se il reintegro, in caso di licenziamenti economici, è previsto come facoltativa quando il fatto che li ha determinati è manifestamente insussistente mentre è obbligatorio nei licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo .

La scelta tra due forme di tutela profondamente diverse – quella del reintegro e quella dell'indennità – viene così rimessa a una valutazione del magistrato senza che vi siano precisi punti di riferimento mentre *“Il vaglio della genuinità della decisione imprenditoriale garantisce che il licenziamento rappresenti pur sempre una extrema ratio e non il frutto di un insindacabile arbitrio”*.

*“Riteniamo **importanti le motivazioni della sentenza n. 59/2021**, depositata oggi, con cui la Corte costituzionale stabilisce l'obbligatorietà della reintegra anche nei casi di licenziamenti in cui la causa economica sia manifestamente insussistente”*. Questo **il commento della Cgil**. *“Viene, infatti, dichiarato incostituzionale – sottolinea il sindacato di Corso d'Italia – l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, modificato dalla ‘riforma Fornero’, nella parte in cui prevede che il giudice, una volta accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo possa applicare, ma non debba applicare, la tutela reintegratoria”*.

*“Verrebbe quindi violato – prosegue la Cgil – il **principio di uguaglianza** rispetto ad altri casi, come il licenziamento per giustificato motivo soggettivo o giusta causa in cui, se il fatto è manifestamente insussistente, permane l'obbligo della reintegra”*. Il sindacato ricorda che *“la disciplina della tutela contro i licenziamenti illegittimi ha subito molti interventi correttivi negli ultimi anni, dalla Fornero al Jobs Act, tutti orientati a spostare la tutela da quella reale a quella risarcitoria”*. Ma *“questa sentenza, come altre, che si sono succedute negli ultimi mesi, – conclude la Cgil – rende evidente che la disciplina attuale non garantisce adeguate*

tutele ai lavoratori, né il rispetto dei principi di eguaglianza e di deterrenza che tali norme devono poter garantire, riequilibrando la possibile discrezionalità datoriale”.

Fonte: www.collettiva.it